



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti



**COMITATO REGIONALE SICILIA**



Via Commendatore Orazio Siino snc  
90010 FICARAZZI (PA)  
Telefono diretto 0916808461  
Fax 0916808462  
Indirizzo Internet: [www.Ind.it](http://www.Ind.it)

**STAGIONE SPORTIVA 2016/2017  
COMUNICATO UFFICIALE N° 95 CSAT 04  
DEL 14 OTTOBRE 2016**

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

**COMUNICAZIONE**

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

**1) Corte Sportiva di Appello Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

**2) Tribunale Federale Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

## APPELLI

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 14 ottobre 2016 ha assunto le seguenti decisioni.**

### **Procedimento n. 5/A**

A.S.D. ALBA ALCAMO (TP) avverso squalifica per tre giornate calciatore sig. Marco Fina  
Campionato di Eccellenza (gir. A) - Gara Alba Alcamo/Marsala 1912 del 25/09/2016 –  
C.U. n. 72 del 28/09/2016

Con appello ritualmente proposto l'A.S.D. Alba Alcamo impugna la sanzione indicata in epigrafe sostenendo, qui in sintesi, che il calciatore sig. Fina ha commesso il fallo che gli è costata l'espulsione *“per eccessiva foga agonistica e non certo per fare volontariamente del male al suo avversario”*. La Società appellante riferisce poi che il calciatore ha ammesso di avere esagerato nel protestare contro il direttore di gara nel contestare l'espulsione, *“promettendo, d'ora in avanti, di accettare sempre con sportività tutte le decisioni del direttore di gara”*.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, rileva, che a norma dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Orbene, dalla lettura del referto arbitrale si rileva che al 20' del 2° tempo è stato espulso il n° 4 sig. Marco Fina, per grave fallo di gioco. Alla notifica del provvedimento il sig. Fina si è rivolto all'arbitro insultandolo.

Avuto riguardo a tali circostanze appare evidente che l'appello è infondato, nulla risultando dagli atti circa la “non gravità” dell'intervento scorretto che ha determinato l'espulsione, né giustificabile appare la condotta ingiuriosa assunta dal calciatore alla notifica del provvedimento di espulsione.

La sanzione irrogata appare pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, adeguata e non suscettibile di riduzione alcuna.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

### **Procedimento n. 6/A**

A.S.D. FOOTBALL CLUB MOTTA S.A. (CT) avverso assegnazione gara perduta per 0-3 nonché avverso l'esclusione dal prosieguo della manifestazione “Coppa Sicilia”; squalifica per una ulteriore gara calciatore sig. Giuffrida Orazio Roberto ed inibizione fino al 31/10/2016 del dirigente accompagnatore sig. Mario Patti.

Torneo Coppa Sicilia Gara F.C. Paternese – Football Club Motta S.A. del 05/10/2016 –  
C.U. n. 93 del 12/10/2016

Con appello ritualmente proposto l'A.S.D. Football Club Motta S.A. impugna le sanzioni indicate in epigrafe sostenendo, qui in sintesi, che il reclamo proposto dalla società F.C. Paternese doveva essere dichiarato inammissibile dal Giudice Sportivo Territoriale per violazione dell'art. 9 del Regolamento del Torneo, giusto quanto pubblicato sul C.U. n. 49 del 14 settembre 2016. Ciò in quanto i motivi di reclamo non le sono stati inviati ad una delle email (pec ed ordinaria) di cui risulta intestataria essa reclamante e regolarmente

ricavabili dal sistema informatico della federazione; ragion per cui non ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa.

Pertanto chiede la revoca delle sanzioni come in epigrafe riportate.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, rileva, che il regolamento del Torneo pubblicato sul C.U. n. 49 del 14/09/2016 all'art. 9 stabilisce che : *"Gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b) e comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b) del C.G.S. dovranno essere proposti e pervenire in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12,00 del giorno successivo a quello della effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo"*

Orbene dalla lettura di detta norma non si rinviene alcun obbligo in capo alla reclamante circa il mezzo da utilizzare ai fini della comunicazione dei motivi di reclamo alla consorella ragion per cui sotto tale profilo trova applicazione il disposto di cui al comma 7 dell'art. 38 del C.G.S., con la conseguenza che è assolutamente legittimo da parte della F.C. Paternese l'avvenuto utilizzo della posta raccomandata "1" per inviare i motivi di reclamo alla consorella.

Circa il lamentato mancato ricevimento dei motivi di reclamo, come detto trasmessi a mezzo raccomandata 1, giova ricordare che questa Corte ha più volte affrontato la questione ed in particolare ha evidenziato che secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione (vedi per tutti Cass. Civ., Sez. II sentenza n. 26708/2013), la ricevuta di spedizione dall'ufficio postale rappresenta, anche nel caso ove manchi l'avviso di ricevimento, la prova certa della spedizione. Ciò posto, consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione, e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario, nonché della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c. incombendo, di contro, al destinatario di fornire la prova della mancata conoscenza dell'atto senza sua colpa.

Prova che, nel caso in esame, non viene fornita dalla reclamante che si è limitata a dichiarare, in forma del tutto generica, di non avere ricevuto i motivi di reclamo.

Da quanto sopra l'appello appare manifestamente infondato e ciò senza sottacere che la reclamante ben poteva chiedere di essere rimessa in termini in primo grado, così come la stessa non ha articolato alcun ulteriore motivo circa il merito della fattispecie.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 14/10/2016**

**Il Segretario**  
**Maria Gatto**

**Il Presidente**  
**Ing. Prof. Santino Lo Presti**